



STATUTO

Testo aggiornato all'Assemblea Straordinaria
del 24 Febbraio 2006

STATUTO

Modifiche

- art. 12

- art. 13

Testo aggiornato
all'Assemblea Straordinaria
del 24 Febbraio 2006

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, OGGETTO

Articolo 1

La società denominata "COOPFOND Società per Azioni" (in appresso, per brevità: Società) è costituita ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed è regolata dal presente statuto.

La società ha sede in Roma Via Guattani 9 e potrà istituire succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, previa delibera dell'Assemblea.

La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemilacento e potrà essere prorogata.

La società opera sotto la vigilanza dell'Autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 59/92.

Articolo 2

La società non persegue fini di lucro e, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 59/92, ha ad esclusivo oggetto sociale la promozione e il finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno, da realizzare mediante il "fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione", istituito a norma dell'articolo 11, comma 1, della stessa legge.

Articolo 3

In attuazione degli scopi di cui sopra, la società svolge le seguenti attività:

- a) promuove la costituzione di società cooperative o di consorzi di queste;
- b) assume partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate;
- c) finanzia specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di consorzi di queste, che operano nei diversi settori di attività;
- d) promuove, ed eventualmente organizza e gestisce corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico delle imprese appartenenti al settore cooperativo;
- e) promuove studi o ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo;
- f) predispone specifici progetti volti al conseguimento dei propri scopi sociali, per i quali può inoltrare richiesta di finanziamento allo Stato o a enti pubblici;
- g) compie qualsiasi operazione ritenuta funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.

L'attività della società è disciplinata anche da un regolamento interno, approvato dall'assemblea.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, AZIONI E TRASFERIMENTO DI QUESTE

Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro centoventi mila, ed è rappresentato da mille e duecento azioni del valore nominale di Euro cento ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Il capitale sociale non può essere aumentato mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

Articolo 5

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dalla legge n. 59/92 il socio che intenda trasferire una o più azioni a terzi deve comunicare tale sua intenzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, precisando l'oggetto del trasferimento che si ripromette di effettuare, il corrispettivo convenuto e le generalità dell'aspirante acquirente.

A seguito di tale comunicazione, il presidente è tenuto a convocare l'assemblea in termini tali che questa abbia luogo, eventualmente in seconda convocazione, non oltre quarantacinque giorni dopo il ricevimento della comunicazione, per chiederne il consenso alla proposta di vendita, ai sensi della norma citata.

La delibera assembleare che neghi tale consenso comporta per tutti i soci diversi dal proponente venditore l'obbligo di procedere all'acquisto di tutte le azioni poste in vendita, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, per un prezzo pari al valore nominale.

E' fatto salvo il diritto di non partecipare all'acquisto per il socio dissenziente dalla delibera che abbia negato al proponente venditore il consenso a vendere le azioni.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 6

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli aventi diritto a parteciparvi e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno un volta l'anno, nonché quando il consiglio di amministrazione le reputi opportuno o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, con la precisazione delle materie da trattare.

La seduta annuale obbligatoria che delibera sulle materie di cui all'articolo 2364, comma 1, del codice civile ha luogo entro cento venti giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio, ovvero entro cento ottanta giorni dalla stessa data, quando ricorrano le circostanze di cui al comma 2 del citato articolo.

Oltre a quanto stabilito dalla legge, l'assemblea delibera l'approvazione del piano di attività per l'esercizio successivo, corredato dai criteri con i quali saranno effettuate le iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, sotto forma di partecipazioni e di finanziamenti, con la fissazione di linee di intervento e di elementi di priorità.

L'assemblea straordinaria si tiene quando si renda necessario deliberare sulle materie precisate dall'articolo 2365 del codice civile.

Articolo 7

L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera dello stesso consiglio, anche fuori della sede sociale purché in Italia, con avviso da trasmettere ai soci a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire agli stessi almeno otto giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, fissati per la seduta e l'elenco delle materie da trattare; esso può inoltre prevedere una seconda convocazione, in giorno diverso da quello fissato per la prima, con la precisazione della data e dell'ora fermi restando il luogo e l'ordine del giorno.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita, in quanto totalitaria, quando sussistano le condizioni fissate dall'articolo 2366, comma 3, del codice civile.

Articolo 8

L'assemblea è composta dagli azionisti che risultano iscritti al libro soci da almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la seduta e/o da quelli che, risultando intestatari di titoli azionari a seguito di una serie continua di girate; entro lo stesso termine abbiano provveduto a depositare tali titoli presso la sede sociale o presso gli enti indicati nell'avviso di convocazione. Nel computo dei giorni non sono compresi né quello del deposito (ovvero dell'iscrizione), né quello della seduta.

Articolo 9

In seduta ordinaria, l'assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando i presenti siano portatori, in proprio o per delega, di una quota di capitale sociale superiore alla metà e, in seconda convocazione, qualunque sia la quota rappresentata.

In seduta straordinaria, l'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; la stessa composizione è necessaria in seconda convocazione quando all'ordine del giorno figurino una delle materie di cui all'articolo 2369, comma 4, del codice civile, mentre negli altri casi è sufficiente la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

I soci persone giuridiche intervengono all'assemblea a mezzo della persona fisica che documenti per iscritto di essere il legale rappresentante ovvero di essere stato a ciò delegato da quest'ultimo, documentandone nella stessa forma anche tale qualità.

I consiglieri di amministrazione, i dirigenti ed i dipendenti della società, nonché le altre persone indicate dall'articolo 2372 (comma 4) del codice civile non possono rappresentare soci in assemblea. L'intervento in Assemblea può essere esercitato attraverso mezzi di telecomunicazione.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta dal legale rappresentante della società, ed, in caso di assenza, dal più anziano di età tra i consiglieri di amministrazione che risultino in carica, o dalla persona che la stessa assemblea nomina per presiederla.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto. L'assemblea, validamente costituita a norma del precedente articolo 9, delibera con le modalità che essa stessa determina di volta in volta.

In seduta ordinaria, la sua approvazione è raggiunta con il voto di più di metà del capitale rappresentato.

In seduta straordinaria, l'assemblea in prima convocazione delibera con il voto di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; la stessa maggioranza è necessaria in seconda convocazione per deliberare sulle materie di cui all'articolo 2369, comma 4, del codice civile, mentre negli altri casi è sufficiente il voto di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

TITOLO IV: ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 12

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari variabile da tre a diciassette, fissato dall'assemblea per un periodo, non superiore ad un triennio, che la stessa determina di volta in volta. I consiglieri di amministrazione possono essere rieletti una sola volta.

La stessa assemblea provvede alla nomina delle persone chiamate a comporre il consiglio, ricomprendendo comunque fra gli stessi il Presidente ovvero un membro della Presidenza della Lega nazionale delle cooperative e mutue, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del precedente comma.

Articolo 13

Il consiglio di amministrazione provvede a nominare tra i suoi membri il presidente e uno o più vicepresidenti, ove non siano stati nominati dall'assemblea.

Se il consiglio è composto di sette o più membri, esso può provvedere a nominare tra gli stessi un comitato esecutivo ovvero uno o più amministratori delegati, determinandone le competenze.

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale.

Articolo 14

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri necessari alla gestione, tanto ordinaria quanto straordinaria, finalizzata all'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea.

Articolo 15

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito da uno dei vice presidenti, in ordine di anzianità anagrafica; in caso di assenza o impedimento di tutti costoro da uno degli amministratori delegati sempre in ordine di anzianità anagrafica. La firma del soggetto vicario fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento e dell'assenza del presidente o degli altri rappresentanti da esso sostituiti.

Ove siano stati nominati consiglieri delegati, oltre alle funzioni vicarie di cui comma precedente questi hanno la rappresentanza della società nei limiti della delega ricevuta.

Nelle assemblee delle società partecipate, la società è rappresentata dal legale rappresentante o da persona da questi delegata scelta anche tra estranei alla società ed eventualmente nominata fino a revoca.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ed inoltre quando ciò gli venga richiesto da almeno un consigliere se il consiglio è composto di tre o di cinque membri, da due consiglieri se il consiglio è composto di sette o di nove membri, da tre consiglieri se il consiglio è composto di undici o più membri.

La convocazione può essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con telegramma o con telefax spediti almeno quarantotto ore prima, all'indirizzo di ciascun consigliere, quale risulta dagli atti della società.

Articolo 17

Il consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le delibere del consiglio devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. La parità dei voti equivale al voto sfavorevole.

La redazione dei verbali delle sedute del consiglio è curata dal presidente dell'adunanza e da un consigliere ovvero da una persona di fiducia che lo stesso consiglio sceglie per fungere da segretario, di volta in volta oppure previa designazione fino a revoca.

L'intervento alla riunione del Consiglio può essere esercitato attraverso mezzi di telecomunicazione. Le sedute del comitato esecutivo, se nominato, sono disciplinate in conformità a quanto disposto per quelle del consiglio di amministrazione, entro i limiti della compatibilità.

TITOLO V: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 18

Per il controllo dell'amministrazione della Società e per tutte le altre funzioni di legge, l'assemblea nomina, di triennio in triennio, un collegio sindacale composto di tre membri e provvede ad indicarne il presidente. La stessa assemblea nomina inoltre due sindaci supplenti, destinati a subentrare, in ordine di anzianità, ai sindaci effettivi resisi indisponibili nel corso del mandato. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti, cod. civ.

TITOLO VI: PATRIMONIO, BILANCIO, UTILI

Articolo 19

Il patrimonio della società è costituito come segue:

- a) capitale sociale;
- b) fondo mutualistico di cui al precedente articolo 2, del quale fanno parte le seguenti voci:
 - b1) versamenti effettuati da cooperative e consorzi aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e mutue, a norma dell'articolo 11, comma 4 della legge n. 59/92;
 - b2) devoluzioni di patrimoni residui delle cooperative in liquidazione aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e mutue, a norma dell'articolo 11, comma 5 della legge n. 59/92;
 - b3) contributi da chiunque erogati a titolo di liberalità;
 - b4) proventi annuali della gestione complessiva delle voci elencate sotto questa stessa lettera b);
- c) ogni altra entrata o incremento diversi da quelli sopra elencati.

Articolo 20

Gli esercizi sociali durano un anno e si chiudono il 30 settembre di ogni anno.

Il bilancio relativo a ciascuno di essi, redatto dall'organo amministrativo in conformità alle disposizioni di legge e accompagnato dalle relazioni dello stesso organo e del collegio sindacale, è sottoposto all'approvazione dell'assemblea nei termini precisati al precedente articolo 6.

Qualora i proventi della gestione non fossero sufficienti a coprire i costi della stessa, la parte del disavanzo causata dal saldo negativo tra plusvalori e rivalutazioni da partecipazione, recuperi e rivalutazioni di crediti di finanziamento, e minusvalori e svalutazioni da partecipazioni, perdite e svalutazioni di crediti di finanziamento, sarà coperta con un prelievo di pari importo, in conto esercizio, dal fondo di cui al precedente articolo 2.

Per l'eventuale eccedenza del disavanzo si provvederà con un ulteriore analogo prelievo in conto esercizio nel limite massimo del 2,5% sulla consistenza del fondo alla chiusura dell'esercizio 1997/98

Sono direttamente imputate al fondo di cui al precedente art.2 le erogazioni aventi natura di contributi a fondo perduto relative ai progetti di particolare utilità sociale e risultanti nell'ambito della previsione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 59/92. Le modalità di dette erogazioni vengono stabilite dall'Assemblea.

Il fondo mutualistico che affluisce al patrimonio ai sensi dell'art. 19 lettera b), va inteso al netto degli eventuali prelievi operati ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

In ciascun bilancio di esercizio, oltre a quanto per legge stabilito, deve essere esposto in modo distinto il rendiconto, specificato per singole voci, delle operazioni compiute sul fondo di cui al precedente articolo 3; in particolare, questa parte del bilancio deve evidenziare:

- a) entrate corrispondenti alle voci elencate alla lettera b) del precedente articolo 19;
- b) finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti a norma del precedente articolo 3, lett. f);
- c) altre entrate;
- d) le movimentazioni di cui ai precedenti commi 3,4,5 del presente articolo.

Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale e in nessun caso possono essere distribuiti ai soci.

A norma dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 59/92, il bilancio è assoggettato a certificazione annuale.

TITOLO VII: SCIoglimento, LIQUIDAZIONE.

Articolo 21

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

I liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo, parte che in nessun caso può essere superiore al valore nominale dell'azione.

Quanto al residuo attivo, l'assemblea approva un piano di destinazione e lo sottopone all'Autorità amministrativa competente ad esercitare la vigilanza sulla società.

TITOLO VIII: CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 22

Le controversie sull'interpretazione del presente statuto che potessero sorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo, i liquidatori, sono decise da un collegio di tre arbitri, nominati dal Direttore generale della cooperazione presso il Ministero per le Attività Produttive.

Il collegio arbitrale così costituito giudica quale amichevole compositore.

